Rep. N. A0301C/338/2025 del 01/12/2025

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300E	Codice Settore	A0301C
Classificazione		Classificazione per materia	

OGGETTO

Affidamento diretto, in adesione all'Accordo Quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni ed. 11 - stipulato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - adesione al Lotto 2 - Piemonte e Valle d'Aosta aggiudicato alla società 360 Welfare S.r.l. per complessivi €.509.442,96. Impegno di spesa sul cap. 14033 Art. 2 per gli esercizi finanziari 2026 e 2027.

PREMESSA

Premesso che il Consiglio Regionale del Piemonte fornisce ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici del valore nominale di 7,00 euro, come previsto dall'art 35 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 ed in base ai criteri del "disciplinare del Servizio di Mensa per i dipendenti Regionali" approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 150 del 27 luglio 2017.

Atteso che risulta disponibile l'Accordo Quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per le Pubbliche Amministrazioni ed. 11 stipulato ai sensi dell'art. 26 l. 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., dell'art. 58 l. 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001, dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Accordo quadro suddiviso in lotti geografici in base alla regione di appartenenza, è stipulato con più operatori economici, aggiudicatari della procedura di gara, con i quali le Pubbliche Amministrazioni possono acquistare buoni pasto elettronici attraverso l'emissione di un Ordine da catalogo.

Preso atto che risulta aggiudicataria della procedura di gara per il Lotto nn. 2 Piemonte, Valle d'Aosta la Società 360 Welfare Srl;

Considerato che la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'Ordine da catalogo e relativamente ai buoni pasto elettronici in caso di primo Ordine, in un periodo che va da 12(dodici) mesi a 24(ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine medesimo;

Dato atto che, il punto 1.5 del Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, riserva alle amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di fornitura, la possibilità ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici - di imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;

In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Solo nel caso in cui l'Amministrazione Contraente dovesse richiedere una diminuzione delle prestazioni dovrà procedere ad effettuare la procedura di storno del relativo importo, secondo le indicazioni riportate a sistema.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. A0301C/171 del 12.06.2025 con la quale nelle more dell'attivazione dell'Accordo Quadro Buoni Pasto Elettronici da parte di Consip a cui poter aderire, è stata approvata la trattativa diretta – Rdo n. 5399204 – effettuata sul portale Acquistinretepa per il servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto elettronico per i dipendenti del Consiglio Regionale del Piemonte con la società Day Ristoservice S.p.A. Società Benefit , con sede in Bologna – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 11/E – P.IVA 03543000370 che copre il periodo dal 01/07/2025 al 31/01/2026;

Visto l'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale recita che: "le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p. A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20";

Richiamata a tal fine la nota prot. n. 23508 del 5 novembre 2025 con la quale è stato richiesto alla Day Ristoservice S.p.a. ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Tecnico allegato alla trattativa diretta, un adeguamento dello sconto praticato nella misura di quello riconosciuto nel nuovo accordo quadro – lotto 2 - pari al 13.35%, rappresentando altresì che in mancanza di adeguamento il Consiglio Regionale si sarebbe avvalso della facoltà di recedere dal contratto in essere.

Atteso che la società Day Ristoservice a mezzo pec registrata al prot. n. 23592 del 6 novembre 2025 ha comunicato che non le è possibile adeguare l'attuale sconto dell'11,00 % alle condizioni economiche applicate dalla Società aggiudicataria del Lotto 2 Piemonte, AQ Consip Ed. 11.

Considerata la necessità di garantire la continuità del servizio di mensa tramite buoni pasto elettronici al personale del Consiglio Regionale procedendo

all’adesione all’Accordo Quadro Consip Buoni Pasto 11 per un periodo di 24 mesi decorrenti dall’ordine di acquisto;

Atteso che tale adesione comporta adempimenti tecnici da porre in essere con il nuovo fornitore in primis la richiesta di emissione delle nuove tessere elettroniche nominative che devono essere consegnate ai dipendenti, l’adeguamento del tracciato tecnico per l’estrazione e la trasmissione delle richieste mensili di approvigionamento dei buoni pasto, la cui tempistica può essere stimata in alcuni mesi, tali da far presumere di poter procedere con il nuovo fornitore dal mese di febbraio 2026;

Ravvisato inoltre che qualora i tempi tecnici consentano l’attivazione della fornitura dei buoni pasto con la Società 360 Welfare S.r.l. a partire dal mese di gennaio 2026, la rescissione del contratto con la Società Day Ristoservice comporterebbe, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 il riconoscimento di un importo pari al decimo dei buoni pasto non acquistati per il mese di gennaio 2026 così determinato:
- costo pari a decimo dei buoni pasto non acquistati da riconoscere a Day Ristoservice qualora si proceda con la fornitura dalla società 360 Welfare Srl n. 321 buoni pasto per €. 6,23 = €. 1.999,83 + iva 4% 79,99 = 2.079,82 costo totale

Parimenti la fornitura dei buoni pasto con la Società 360 Welfare S.r.l. rispetto alla Società Day Ristoservice determina un minor costo di approvigionamento pari ad €. 534,14 così determinato:

- costo fornitura buoni pasto Day Ristoservice mese di gennaio 2026 in base al quantitativo impegnato n. 3210 buoni pasto per €. 6,23 = €. 19.998,30 + iva 4% 799,93 = 20.798,23 costo totale
- costo fornitura buoni pasto 360 Welfare S.r.l. mese di gennaio 2026 in base al quantitativo impegnato n. 3210 buoni pasto per €. 6,07 = €. 19.484,70 + iva 4% 779,39 = 20.264,09 costo totale

Tenuto conto che il valore nominale del Buono pasto è fissato in Euro 7,00;

Visto l’articolo 5, comma 7, del D.L. 95/2012 che ha stabilito che il valore dei buoni pasto, a decorrere dal 1° ottobre 2012, non può superare il valore nominale di 7,00 euro e considerato che in seguito a tale intervento normativo il buono pasto è stato ridotto da 11 a 7 euro;

Visto l’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dalla legge di conversione n. 7 agosto 2012, n. 135;

Dato atto che la presente fornitura è stata prevista nell’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023, approvato con DUP n. 235 del 24/09/2025;

Tenuto conto, altresì, che per l’adesione alla convenzione è necessario compilare l’Ordine diretto di acquisto, così come indicato al punto 2.2.1 del Capitolato Tecnico, con i relativi allegati, tramite la piattaforma e-procurement (acquistinretepa) e che l’importo della fornitura sarà calcolato moltiplicando il numero dei buoni pasto richiesti per il valore aggiudicato (arrotondato alla seconda cifra decimale), ottenuto applicando al valore valore facciale di € 7,00 il ribasso del 13,35% offerto da 360 Welfare Srl in sede di gara, per un importo aggiudicato pari a € 6,07 iva esclusa;

Ritenuto opportuno aderire all’Accordo Quadro in questione per la durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di emissione dell’Ordine diretto di acquisto;

Rilevato che, in considerazione del trend storico degli approvvigionamenti effettuati nell’ultimo triennio caratterizzato dal ricorso in maniera stabile all’istituto del lavoro agile, ed alla luce dei contenuti dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2022 – 2024 sottoscritta il 5 novembre 2025 che riconosce il buono pasto anche nelle giornate svolte in modalità agile precisando che le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza, nonché del trend di forniture richieste nel corso del corrente esercizio fino al mese di novembre compreso, la quantità dei buoni pasto da acquistare è stimabile complessivamente in 44.000 buoni su base annuale (3668 a mese) e quindi, in base a quanto sopra precisato, nella fattispecie concreta per far fronte alle necessità stimate per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2026 fino al mese di novembre 2027, per complessivi 80.700 buoni pasto pari ad € 489.849,00 oltre IVA (4%) per € 19.593,96 e quindi complessivi € 509.442,96, così ripartiti a livello di presunto fabbisogno finanziario:
- anno 2026, n. 40.350 buoni per un importo di € 244.924,50 oltre IVA per € 9.796,98 e quindi € 254.721,48;
- anno 2027, n. 40.350 buoni per un importo di € 244.924,50 oltre IVA per € 9.796,98 e quindi € 254.721,48;

Dato atto che, tenuto conto dell’esigibilità ai fini dell’imputazione della spesa sul bilancio di previsione del Consiglio regionale, corrispondente a quanto sopra espresso ai fini della ripartizione del fabbisogno finanziario, è possibile autorizzare i conseguenti impegni di spesa sul bilancio gestionale 2025/2027 come segue:
- per l’esercizio Finanziario 2026 del bilancio gestionale 2025/2027, impegno di spesa sul cap. 14033 art. 2, per l’importo di €. 254.721,48 a favore di 360 Welfare Srl
P.IVA: 02918310356;
- per l’esercizio Finanziario 2027 del bilancio gestionale 2025/2027, impegno di spesa sul cap. 14033 art. 2, per l’importo di €. 254.721,48 a favore di 360 Welfare Srl
P.IVA: 02918310356;

Dato altresì atto che qualora i tempi tecnici consentano l’attivazione della fornitura con la Società 360 Welfare S.r.l. a partire dal mese di gennaio 2026, si provvederà ad adottare apposita determina per il recesso del contratto in essere con la Società Day Ristoservice S.p.a. ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135 con il riconoscimento di un importo pari al decimo dei buoni pasto non acquistati per il mese di gennaio 2026, e conseguentemente si provvederà con la rimodulazione degli impegni assunti a favore della Società 360 Welfare S.r.l.;

Dato atto che si procederà all’acquisizione del CIG derivato al fine di ottemperare agli obblighi informativi e di tracciabilità dei contratti d’appalto previsti

dalla normativa vigente;

Ritenuto quindi di dover individuare:
- quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Carla Melis, Responsabile del Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione;
- quale Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione la dipendente Maria Grazia Pagge - funzionario presso il Settore Trattamento economico del personale;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2025-2027", contenuto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale 2025-2027 approvato con Dup n. 21/2025;

Considerato che, con la stipulazione del contratto l'impresa affidataria dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le disposizione del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, di cui alla Dup n. 9/2014 e s.m.i., pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" e che qualunque violazione di tali norme costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto;

Richiamato, infine, l'osservanza all'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'articolo 35 del CCNL 16.11.2022;

Visto l'art. 26, commi 3 e 3bis della L. 488/1999 e s.m.i.;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

b. vista la l.r. 7/2001;

c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;

d. vista la l.r. 23/2008;

e. vista la D.U.P. n. 117/2011;

f. vista la D.U.P. n. 122/2011;

g. vista la D.U.P. n. 62/2013;

h. Vista la DCR 19-29662 del 23.12.2024;

i. Vista la D.C.R. n.115-16863 del 31.7.2025;

Nell'ambito delle risorse assegnate con D.U.P. n. 4 del 09.01.2025 - DUP n.ro 200 del 04.08.2025

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, in adesione all'Accordo quadro per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici (edizione 11) stipulato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Lotto 2 Piemonte e Valle d'Aosta, alla società 360 Welfare S.r.l., con sede in Via Quintino Sella, 3 – 20121 Milano P.IVA: 02918310356, il servizio sostitutivo di mensa tramite Buoni pasto elettronici, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione dell'Ordine diretto di Acquisto sulla piattaforma e-procurement (acquistiinretepa), secondo quanto di seguito riportato:
   a. Valore nominale del buono € 7,00,
   b. Valore aggiudicato € 6,07 (sconto del 13,35%),
   c. quantità dei buoni pasto da acquistare stimabile in n. 80.700 (periodo 02/2026-11/2027),
   d. Importo o.f.e. presunto della fornitura: € 489.849,00;
   e. Importo della fornitura o.f.c. (Iva al 4%): € 509.442,96;

2.	Di impegnare a favore della società 360 Welfare S.r.l - P.IVA 02918310356, la spesa presunta di € 509.442,96 o.f.c., per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici, sul capitolo 14033 articolo 2 del bilancio di gestione finanziario 2025/2027, secondo l'imputazione della spesa in base alla relativa esigibilità sugli esercizi 2026/2027 così come espressa in premessa, secondo quanto risultante nel seguente dettaglio : - anno 2026, per € 254.721,48 o.f.c.; - anno 2027, per € 254.721,48 o.f.c.;
3.	Di dare atto che il Fornitore, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, è vincolato al rispetto di quanto prescritto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4.	Di procedere alla sottoscrizione del contratto relativo alla nomina di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto di fornitura relativo all'accordo quadro in questione, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
5.	Di procedere all'acquisizione del CIG derivato al fine di ottemperare agli obblighi informativi e di tracciabilità dei contratti di appalto previsti dalla normativa vigente;
6.	Di individuare: a) il Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Carla Melis, dirigente del Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione; b) il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della funzionaria dott.ssa Maria Grazia Pagge, funzionario presso il Settore Trattamento economico dei consiglieri, personale e organizzazione.

Elenco allegati:

oggetto	impronta
Nomina Resp Esterno Tratt Dati Modello	*d8cb5a25fc8726f28edd42cb0bc68a0bc8d01951a660e5f6c9cd225208505a0f*
Bozza Oda	*319f681a7e8f4ab4b525612a7689305cc172d32c48c1f99ce13957a2fd0192ee*

Elenco visti (*come separatore utilizzare il punto e virgola*)**:**

PAGGE MARIA GRAZIA

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il responsabile del settore

CARLA MELIS **In data:** *2025-11-26 15:22:34.0*

Il responsabile della direzione proponente

MICHELE PANTE' **In data:** *2025-11-26 17:23:58.0*